DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 28 FEBBRAIO 2002, CHE ISTITUISCE L'EUROJUST PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI CRIMINALITA'

Art. 5

Poteri del membro nazionale dell'Eurojust

Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalita' e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorita' nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della decisione. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale puo', in particolare:

a) chiedere alle autorita' giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;

2) accettare che una di esse sia piu' indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;

3) porre in essere un coordinamento con le autorita' competenti di altri Stati membri interessati;

4) istituire una squadra investigativa comune con le autorita' competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorita' giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

c) assistere, su loro richiesta, le autorita' nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorita';

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorita' giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o

direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorita' competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalita' e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;

g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione e su richiesta dell'autorita' giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese e' stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunita';

h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attivita' di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

Versione in vigore dal 30 marzo 2005, non più in vigore dal 24 dicembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'
Estremi	Legge 14 marzo 2005, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-della-decisione-2002-187-gai-del/art-5-poteri-del-membro-nazionale-dell-eurojust/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it